



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 16 gennaio 2025

NEWS DEL GIORNO

[Dichiarazione dei redditi 2025: pubblicate le bozze dei modelli 730 e 770](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Precompilazione domande decreto flussi 2025 fruibile fino al 19 gennaio](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita: correttivo in Gazzetta Ufficiale](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Superamento del comporto da parte del dipendente disabile e ragionevoli accorgimenti da parte del datore](#)
di Redazione

BLOG

[La pignorabilità del Tfr](#)
di Roberto Lucarini

Dichiarazione dei redditi 2025: pubblicate le bozze dei modelli 730 e 770

di Redazione

L'Agenzia delle entrate, in data 14 gennaio 2025, ha pubblicato le bozze dei [modelli 730/2025](#) e [770/2025](#), con le relative istruzioni.

Tra le novità del 730 si segnala la possibilità per i contribuenti non titolari di partita Iva di indicare anche i redditi a tassazione separata o soggetti a imposta sostitutiva, che prima dovevano necessariamente transitare dal modello Redditi. Inoltre, nel modello trovano spazio la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli, le novità in materia di tassazione delle locazioni brevi, assoggettate alla cedolare secca con aliquote differenziate, il c.d. *bonus* Natale, l'indennità di 100 euro, raggugliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari. Sono state aggiornate anche le regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e quelle sulla rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa.

Nel modello 770/2025, invece, sono state rimodulate le note nei quadri ST e SV ed è stato collocato nel quadro SX il credito correlato al *bonus* Natale, riconosciuto dal datore di lavoro.

EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>



Precompilazione domande decreto flussi 2025 fruibile fino al 19 gennaio

di Redazione

Il Ministero dell'interno, con [avviso pubblicato sul proprio sito in data 13 gennaio 2025](#), ha reso noto che dal 13 gennaio al 19 gennaio 2025 (dalle ore 8:00 alle ore 20:00, compresi i festivi), la sezione "Compila domande Decreto Flussi 2025/Click-day 2025" è nuovamente fruibile per integrare e salvare (tasto "Salva") le domande già precompilate nel mese di novembre 2024, che si trovano ancora nello stato "da completare".

Il Ministero ricorda che è fondamentale effettuare l'operazione di salvataggio, per consentire il passaggio della domanda dallo stato "da completare" allo stato "da inviare", rendendola quindi pronta per l'invio durante il giorno di *click day*. Infatti, solo le domande precompilate che si trovano nello stato "da inviare", potranno essere inviate durante le giornate di *click day*:

- 5 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale (modello domanda B2020);
- 7 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale per lavoratori aventi origini italiane, residenti in Venezuela (modello domanda B) e per l'assistenza familiare e socio-sanitaria, in quota e fuori quota (modello domanda A-BIS);
- 12 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo e per quello turistico-alberghiero (modello domanda C-STAG).

Il Ministero precisa, inoltre, che non è possibile compilare nuove domande.



webinar gratuito

**CASI d'USO AI della piattaforma
EUROCONFERENCEinPRATICA**

3 febbraio alle 11.00 - iscriviti subito >>



NEWS DEL GIORNO

Mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita: correttivo in Gazzetta Ufficiale

di Redazione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025, il [D.Lgs. 216 del 27 dicembre 2024](#), con disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 149/2022, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, che introduce, all'articolo 2, alcune modifiche alla negoziazione assistita nelle controversie di lavoro.

Convegno di aggiornamento

Legge di Bilancio 2025 : adempimenti e ultime novità del periodo

Scopri di più

Superamento del comporta da parte del dipendente disabile e ragionevoli accorgimenti da parte del datore

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 novembre 2024, n. 30095, ha ritenuto che la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore – o la possibilità di conoscerlo secondo l'ordinaria diligenza – da parte del datore di lavoro fa sorgere l'onere datoriale – a cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore – di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l'eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall'articolo 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003, la cui adozione presuppone l'interlocuzione e il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento *de quo*.



Libri ed eBook

nuova uscita!

Il potere disciplinare del datore di lavoro privato

scopri di più >



La pignorabilità del Tfr

di **Roberto Lucarini**

È purtroppo noto lo strumento del pignoramento presso terzi, posto a tutela di un creditore a fronte di un debito inevaso, il quale può quindi attivarsi, con apposita procedura, al fine di operare un pignoramento sull'eventuale stipendio del debitore. Tale istituto si estende, tuttavia, fino al possibile pignoramento del Tfr.

Proposta nel nostro ordinamento a mezzo del D.P.R. 180/1950, tale procedura, in una sorta di triangolazione, viene dunque a interessare il creditore, il lavoratore, quale debitore, e il datore di lavoro, in qualità di terzo pignorato. Si tratta di una disciplina assai articolata, che, nel muoversi come detto a tutela del creditore, intende anche proteggere in qualche modo il lavoratore debitore, fornendo infatti degli specifici limiti al pignoramento dello stipendio (1/3 o 1/5). Tutto questo necessita di un'apposita procedura giudiziale e anche dell'intervento del datore di lavoro, il quale sarà chiamato a fornire una propria dichiarazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro e alcuni parametri retributivi.

Andando al cuore di queste note, si evidenzia come, a mente del comma 3 ss., dell'articolo 545, c.p.c., viene indicato che potranno essere pignorate *“le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento”*. Proprio quanto disposto dalle ultime parole del testo di legge, dunque, vi fa rientrare a pieno titolo il Tfr.

Sul piano procedurale si tratta, in sostanza, di un'unica azione, dato che nell'atto di pignoramento il creditore avanza la sua pretesa tanto sul mensile dovuto al lavoratore, stante il sinallagma contrattuale, quanto sul Tfr maturato nel corso del rapporto. Si parte dal titolo esecutivo (ad esempio, sentenza – decreto ingiuntivo esecutivo – cartella esattoriale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione), per giungere, scaduti i termini di pagamento, al vero e proprio procedimento di riscossione coattiva, ovvero al pignoramento presso terzi.

Una distinzione di fondo, tuttavia, si rende necessaria. Mentre lo stipendio è esigibile dal lavoratore ordinariamente con cadenza mensile, il Tfr è, di fatto, un credito certo e determinato nel suo ammontare, ma non esigibile in corso di rapporto, divenendo tale solo all'estinzione di quest'ultimo, qualunque ne sia la causa. Da ciò deriva che il vincolo scaturente dal pignoramento colpisce il terzo pignorato (datore di lavoro) in funzione di custode delle somme ancora indisponibili, tanto da gravarlo dell'onere di non distrarle in quanto poste a garanzia e tutela del creditore. Non si avrà pertanto, per logica conseguenza, un'immediata disponibilità di trattenuta e riversamento del Tfr da parte del datore di lavoro, dovendosi operare tutto ciò solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro,



allorquando tale credito diverrà disponibile per il lavoratore.

La normativa, come già indicato, detta, tuttavia, dei precisi limiti al pignoramento del Tfr; limiti che peraltro si conformano a quelli relativi al pignoramento dello stipendio mensile.

Su un aspetto peculiare e operativo di tale vicenda ci soccorre l'articolo 545, comma 8, c.p.c., laddove dispone circa 2 distinte situazioni, peraltro estendibili anche allo stipendio mensile, che si distinguono per il fatto che l'importo del Tfr sia già stato erogato o meno al lavoratore.

Queste, in breve, le regole nelle 2 ipotesi:

1. se il pagamento del Tfr, trasferito sul conto bancario del debitore, risulta precedente al pignoramento del Tfr, quest'ultimo è pignorabile per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale. Il creditore, in tale situazione, dovrà tuttavia rifarsi direttamente sul conto corrente del debitore;
2. se, al contrario, il pagamento del Tfr, con versamento sul conto bancario del debitore, è successivo al pignoramento del Tfr, quest'ultimo risulta pignorabile nel limite di un quinto o nella misura indicata dal Tribunale nel caso dei crediti di natura alimentare.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più